Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 gennaio 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Ministero dell'interno:

Ministero dei lavori pubblici:

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise — Napoli:

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 15 settembre 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1963
registro n. 72 Difesa-Esercito, foglio n. 203

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ZILLI Salvatore, nato il 18 dicembre 1896 a San Cesario di Lecce, capitano di fanteria in servizio permanente effettivo 208° Reggimento fanteria, Compagnia mortai da 81. — Comandante di compagnia mortai da 81, notato che un reparto nemico si stava attestando alle posizioni, interveniva prontamente, col fuoco dei suoi mortai, infliggendogli gravi perdite. Si univa poi volontariamente ad un gruppo di ardimentosi per catturare un nucleo di mitraglieri nemici che, annidatosi su una posizione dominante, dirigeva il suo micidiale fuoco sui reparti. Nell'eroica azione riportava ferite alle gambe. — Monte Kalase (Albania), 1° dicembre 1940.

CROCE AL VALOR MILITARE

GUIDOTTI Tiziano, nato il 19 settembre 1921 a Bologna, sottotenente di complemento 27ª Compagnia genio pontieri. — Comandante di un plotone pontieri, durante il gittamento di un ponte sotto intenso fuoco nemico, si prodigava in ogni modo, trascinando con l'esempio i propri uomini e animandoli con il suo coraggio. Più volte si sostituiva ai genieri riuscendo con la sua perizia e la sua calma a superare molte difficoltà che la reazione nemica rendeva ancora più gravi minacciando la riuscita della operazione. Bella tempra di Ufficiale di grande capacità, dotato di alto senso del dovere e spirito di sacrificio. — Selenizza, 16-17 luglio 1943.

(10499)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1963, n. 1863.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Marigliano (Napoli).

N. 1863. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Marigliano (Napoli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1864.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale «M. Amari» di Scordia (Catania).

N. 1864. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale «M. Amari» di Scordia (Catania), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1865.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Saluzzo (Cuneo).

N. 1865. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Saluzzo (Cuneo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1963, n. 1866.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Benevento, con sede in Benevento.

N. 1866. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Benevento, con sede in Benevento, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 134. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1963, n. 1867.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Marina Vergine, sita in Polistena (Reggio Calabria).

N. 1867. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Marina Vergine, sita in Polistena (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 141. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1963.

Approvazione del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Enna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 6670, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Enna;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1947, n. 4350, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia suddetta;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su tale schema a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, durante la quale è stata presentata opposizione in data 30 ottobre 1947, avverso l'iscrizione delle sorgenti Acquanova, Ficarazza o Sciarone dai signori Guglielmo ed Ernesto Paternò Castello di Carcaci, fu duca Francesco; Antonino Paternò del Toscano fu marchese Giovanni; Francesco Paternò Castello di Carcaci fu Gaetano; Antonino Paternò del Toscano; Riccardo ed Elena Paternò Landolina fu Giovanni; Sanfilippo Maria maritata Biondi e Sanfilippo Angelina maritata Ciancio, i quali, assumendo la natura privatistica delle su citate sorgenti, che non avrebbero le caratteristiche volute dalla legge, chiedono la esclusione delle sorgenti stesse dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Enna, in relazione anche a pretesi precedenti amministrativi e giurisprudenziali;

Ritenuto che le acque comprese in detto schema di elenco suppletivo presentano indubbie caratteristiche di pubblicità sia per la loro cospicua portata, sia per la loro utilizzazione in atto, che dimostra appunto la attitudine delle acque stesse a soddisfare usi di pubblico generale interesse;

Ritenuto, per quanto attiene in particolare all'opposizione di cui innanzi è cenno, che il richiamo a precedenti amministrativi e giurisprudenziali fatto dagli interessati per sostenere anche in questa sede il carattere privatistico delle acque in questione non è valido, in quanto la cancellazione di tali acque da uno schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania fu disposta in un primo tempo dalla pubblica Amministrazione in considerazione che le disposizioni del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, allora vigenti, non prevedevano la dichiarazione di demanialità di acque estratte artificialmente dal sottosuolo;

Che però a seguito dell'entrata in vigore del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, che tale dichiarazione di pub-

blicità estende anche alle acque estratte artificialmente dal sottosuolo, le sorgenti Acquanova, Ficarazza o Sciarone furone iscritte nel quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania; iscrizione, che, se è vero che venne annullata per effetto di apposita sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche lo fu soltanto perchè queste sorgenti non ricadevano nella circoscrizione territoriale della provincia di Catania, sibbene in quella della provincia di Enna;

Che per quanto sopra la opposizione di che trattasi va respinta;

Che peraltro nei confronti dei predetti oppositori potrà trovare applicazione, limitatamente al quantitativo d'acqua da essi in atto effettivamente utilizzato, l'istituto del riconoscimento di antico uso, ovvero quello della concessione preferenziale rispettivamente previsti dagli articoli 3 e 4 del già citato testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici espressi con voti n. 1687 del 9 maggio 1951 e n. 931 del 13 maggio 1955;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta la opposizione di cui in premessa, è approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Enna, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1963

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1963
Registro n. 55 Lavori pubblici, foglio n. 67

Primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in provincia di Enna

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Fiume Simeto, Bolo e Saraceno	Mare Jonio	Centuripe Troina	Dalla foce per tutto il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine, comprese le sorgenti Acquanova, Ficarazza o Sciarone ed i rivi e fossetti sorgentizi che influiscono direttamente nel corso principale. È per lunghi tratti confine con la provincia di Catania e presso le origini con quella di Messina e figura nei rispettivi elenchi.

(11311)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1963.

Scioglimento del Consiglio comunale di Pavullo nel Frignano e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Pavullo nel Frignano — costituito, per legge, di 30 membri — risultò composto, dopo le elezioni del 6 novembre 1960, di vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, singolarmente privi di una decisiva forza numerica.

Fu, tuttavia, possibile raggiungere un'intesa ed addivenire, così, all'elezione del sindaco e della Giunta, i quali, con l'appoggio di una esigua e precaria maggioranza, poterono assicurare, sia pure tra notevoli difficoltà, l'amministrazione del civico Ente.

Nell'ottobre dello scorso anno, però, a causa di alcuni mutamenti, nelle persone e nell'indirizzo politico, verificatisi in seno alla compagine consiliare, la Giunta in carica si trovò a poter contare solo sull'appoggio di 15 consiglieri, contro altrettanti decisamente schierati all'opposizione.

In conseguenza, il funzionamento dell'Amministrazione, già tanto difficoltoso, ebbe praticamente ad arrestarsi di fronte all'arduo ostacolo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1963, per la quale — trattandosi di Comune deficitario — occorreva il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, ai sensi dell'art. 310 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Dopo un notevole indugio da parte della Giunta, nella consapevolezza di non avere il sostegno della necessaria maggioranza, lo schema di bilancio veniva, alfine, portato all'esame del Consiglio comunale nella seduta del 22 giugno 1963 e in quella, di prosecuzione, del 27 successivo, nelle quali chiaramente si delineavano le posizioni dei singoli gruppi consiliari in ordine alla questione « de qua » e, più in generale, al problema dell'amministrazione: la relativa votazione dava il risultato, già ampiamente scontato, di soli 15 voti favorevoli, che comportava, in pratica, la reiezione del bilancio stesso.

Atteso il notevole ritardo sui termini di legge, il prefetto di Modena, con lettera del 4 luglio, richiamava l'attenzione del sindaco sulla inderogabile necessità che si addivenisse ormai, con la massima sollecitudine, all'approvazione di quell'atto essenziale, invitandolo a convocare, ancora, all'uopo, il Consiglio comunale.

Veniva, quindi, indetta una nuova seduta per il 13 luglio, in cui, peraltro, dopo la lettura della nota prefettizia ed una breve discussione — che confermava l'assoluta intransigenza dell'opposizione nei riguardi dell'Amministrazione in carica — 12 consiglieri, sui 25 presenti, abbandonavano l'aula, facendo venir meno il « quorum » legale.

Allo scopo di non lasciare alcunchè d'intentato per ricondurre la civica azienda nell'alveo della normalità, il prefetto rivolgeva un nuovo, perentorio invito al Consiglio per una sollecita approvazione del bilancio, con l'esplicita avvertenza che, in difetto, avrebbe adottato i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure ciò, tuttavia, induceva l'opposizione a recedere dalla sua intransigenza, sicchè, anche nella seduta del 27 luglio, il bilancio non riportava la prescritta maggioranza di voti.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità del Consiglio comunale di Pavullo nel Frignano — a causa degli insuperabili contrasti interni — di provvedere ad un adempimento di legge fondamentale per la vita stessa e la regolarità dell'azione amministrativa del Comune, ne ha proposto lo scioglimento ai sensi dell'art. 323 del predetto testo unico, provvedendo, nel contempo, coi poteri di cui al regio decreto legge 23 dicembre 1923, n. 2839, alla sospensione del Consiglio stesso.

Attesa la persistente carenza di quel civico Consesso — nonostante i formali richiami del prefetto — in ordine ad un preciso obbligo di legge, si ravvisa la necessità di far luogo al provvedimento proposto, onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi dell'Ente e che si dimostra, per la natura stessa delle cause che la determinano, non suscettiva di rimedio nelle vie ordinarie.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 6 novembre u.s.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pavullo nel Frignano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dottor Ettore Materia, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 17 dicembre 1963

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Pavullo nel Frignano si è dimostrato incapace — a causa degli insuperabili contrasti interni — di assicurare un efficiente governo del civico Ente, omettendo di ottemperare nonostante la formale diffida del Prefetto, al fondamentale adempimento di legge dell'approvazione del bilancio preventivo;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 6 novembre 1963;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pavullo nel Frignano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ettore Materia, funzionario di Prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1963

SEGNI

TAVIANI

(11447)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Madonna di Campiglio nel comune di Pinzolo (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (art. 1, n. 4);

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 maggio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Madonna di Campiglio nel comune di Pinzolo (Trento);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Trento;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal comune di Pinzolo e dalla comunità delle Regole di Spinale e Manez in Ragoli;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta di Madonna di Campiglio, comprendente il campo di Carlomagno, ha notevole interesse pubblico perchè, quale noto settore alpino a oltre m. 1500 sul livello del mare contornato da un'imponente massa montuosa dominata dal gruppo dolomitico del Brenta, forma un quadro naturale di eccezionale bellezza godibile da più punti di vista;

Decreta:

La zona di Madonna di Campiglio sita nel territorio del comune di Pinzolo (Trento) delimitata: a nord del laghetto glaciale di Nambino a quota 1791, indi per quota 1764, 1752, 1780 e 1767 di Malga Ginevria, 1795 fino all'incontro del confine catastale del comune di Pinzolo a rio Meledrio, ad est da quota 1598 di Palù della Fada, e per quote 1636, 1713, 1786 e 1803 di Malga Montagnoli a quote 2022, 2010, 1976, 1896 di monte Spinale: a sud dalla sorgente a quota 1377 e per quote 1435, 1675, 1740 di Val Canton, 1781, 2042 di Malga di Pozza dei Garzoni indi ad ovest per quote 2190, 2267 di Panugolo fino a quota 1767 del laghetto di Nambino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Pinzolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 novembre 1963

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale della seduta del 28 maggio 1962

L'anno 1962 (millenovecentosessantadue), addì ventotto (28) del mese di maggio in Trento presso la sede della Soprintendenze ai monumenti e gallerie, nel Castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare avviso di convocazione a mente dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi adunata la Commissione predetta nelle persone dei signori:

prof. Ezio Mosna, presidente della Commissione;
prof. Nicolò Rasmo, soprintendente e vicepresidente;
mons. Francesco Manara, rappresentante agricoltori;
Ente provinciale per il turismo, rappresentato dal suo direttore dott. Scrinzi Gino;
dott. ing. arch. Renzo Masè, rappresentante dei professionisti;
geom. Augusto Pellegrini, rappresentante degli industriali.

Funge da segretario, il dott. Arnaldo Osti, segretario della soprintendenza.

E' presente, regolarmente convocato, il signor dott. Pio Bruti, sindaco del comune di Pinzolo, assistito dal segretario del Comune predetto.

Ad ore 10 il presidente, constatata la piena regolarità delle convocazioni e la presenza di tutti i membri componenti la Commissione, agli effetti della regolarità delle deliberazioni di cui a seguito, dichiara aperta la seduta e passa ad illustrare agli intervenuti il prestabilito

Ordine del giorno:

1. ZONA DI MADONNA DI CAMPIGLIO in comune di Pinzolo;
2. ZONA DI MONTE BONDONE in comune di Trento;
3. Eventuali.

Al n. 1 dell'ordine del giorno: Il presidente ragguaglia gli intervenuti sulla situazione della conca di Madonna di Campiglio, per la quale a suo tempo era stato proposto un piano regolatore, che peraltro non risulta a tutt'oggi formalmente approvato.

Illustra i pregi paesistici dell'ambiente naturale di Madonna di Campiglio, ben nota stazione di soggiorno estivo ed invernale ad oltre m. 1500 sul livello del mare e sottopone alla Commissione la proposta di includere la zona stessa nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento con la delimitazione e motivazione:

Magnifico settore alpestre fra le Dolomiti di Brenta ed il massiccio della Pressanella ad oltre 1500 metri sul livello del mare, centro turistico di fama internazionale per le peculiari, caratteristiche bellezze naturali inquadrate in una superba, imponente cornice montana ricca di folti boschi di conifere, di verdi pascoli, di bacini lacustri e corsi d'acqua.

La zona predetta viene delimitata «a nord dal laghetto glaciale di Nambino a quota 1791 - per quote 1764, 1752, 1780 e 1767 di Malga Ginevria 1795, fino ai confini catastali del comune di Pinzolo a rio Meledrio ad est da quota 1598 di Palù della Fada e, per quote 1636, 1713, 1786, 1803 di Malga Montagnoli a quota 2022, 2010, 1976, 1896, di monte Spinale, a sud dalla sorgente a quota 1377 e per quote 1435, 1675, 1740 di Val di Canton, 1781 fino a quota 2042 di Malga di Pozza dei Garzoni, indi ad ovest per quote 2190, 2277, di Panugolo fino a quota 1767 del laghetto di Nambino.

Posta ai voti la suddetta proposta di inclusione della zona di Madonna di Campiglio nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento, tutti i membri della Commissione esprimono unanime voto favorevole, mentre il sindaco del comune di Pinzolo dichiara di astenersi riservandosi di sottoporre la questione al proprio Consiglio.

Al n. 2 dell'ordine del giorno: Il presidente dà comunicazione della richiesta del comune di Trento perchè anche la zona di monte Bondone venga inclusa nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento e sottoposta a vincolo di tutela panoramica ai sensi della legge 19 giugno 1939, n. 1497, ed espone le ragioni che giustificano la proposta vincolazione della «Montagna di Trento» assurta ormai ad eccezionale rilevanza turistica per la quale s'impone una adeguata disciplina in ordine al previsto sviluppo edilizio. La questione sarà trattata nella prossima adunanza con intervento del sindaco della città di Trento.

Al n. 3 dell'ordine del giorno: Il presidente comunica agli intervenuti il contenuto del foglio 10 maggio 1962, n. 3968, col quale l'Associazione degli industriali della provincia di Trento, notifica alla Soprintendenza la sostituzione del membro suo rappresentante geom. Pellegrini Augusto col dott. ingegnere Fabio Conci e chiarisce che, non risultando motivata nè giustificata la sostituzione, non può dar corso alla richiesta in quanto i membri della Commissione sono nominati con provvedimento ministeriale e con mandato quadriennale e pertanto la eventuale revoca deve procedere a mezzo di analogo provvedimento ministeriale motivato.

Su proposta del presidente vengono sottoposte all'esame e parere della Commissione le questioni:

a) di nuove costruzioni nella zona vincolata del Bolgher;
b) della proposta di creazione del Villaggio del Fanciullo nella zona del parco cittadino di Gocciadoro;
c) della proposta creazione di una zona industriale nella piana di Arco e Riva sul Garda.

Essendo le ore 12 il presidente propone di aggiornare la seduta per la trattazione dei suddetti argomenti per le ore 16,30 del pomeriggio, previo esame sopraluogo della Commissione nella zona del Bolgher e a Gocciadoro.

Non sussistendo ulteriori ragioni di intervento il sindaco ed il segretario del comune di Pinzolo si congedano, con l'intesa che la Commissione curerà una visita sopraluogo anche a Campiglio nel prossimo giovedì 31 corrente.

Il presidente dichiara quindi chiusa la prima parte dell'adunanza ferma la convocazione per la successiva trattazione ad ore 16,30 del pomeriggio.

Ad ore 16,30 i componenti della Commissione si trovano in piazza Vicenza nella zona del Bolgher per l'esame delle questioni riguardanti le proposte nuove costruzioni:

1) Leonardi sulle p.f. 913/3 c.c. Trento;
2) Belli sulle p.f. 904/1 c.c. Trento;
3) Buselli sulle p.f. 978/5 c.c. Trento;
4) Conci sulle p.f. 903/3 c.c. Trento.

Esaminate singolarmente le sopra citate proposte di nuove costruzioni, la Commissione con voto unanime dichiara ammissibili le costruzioni stesse purchè contenute entro i limiti di altezza in gronda sotto specificati:

1) Costruzione Leonardi sulla p.f. 913/3 c.c. Trento, fino ad una altezza massima di m. 14 (quattordici), dal livello del suolo;

2) Costruzione Buselli sulla p.f. 978/5 c.c. Trento, in via Gorizia fino ad un'altezza di m. 16,50 (sedici e cinquanta);

3) Costruzione Belli sulla p.f. 904/1 c.c. Trento, fino ad un'altezza di m. 11 (undici);

4) Costruzione ing. Conci, in largo Medaglie d'Oro ad un'altezza di m. 13,50 (tredici e cinquanta) sul fronte del Largo, con sopralzo in arretrato, di altri 3 (tre) (attico) (p.f. 903/3).

b) *Parco di Gocciadoro*:

La Commissione, previo esame sopraluogo della questione della proposta contrazione dell'area vincolata dal parco cittadino di Gocciadoro, secondo proposta avanzata dall'Amministrazione comunale, per la creazione di un nuovo complesso denominato «Villaggio del Fanciullo» ha rilevato che le condizioni connesse la instaurazione del regime di vincolo, non sono venute meno e che il proposto scorporo delle p. cat. 860 e 862 comprese nel cuore dell'area vincolata, già di per se estremamente limitata rispetto alle esigenze cittadine, causerebbe la disintegrazione del parco quale complesso unitario. La Commissione per rilevando la unanime contrarietà a qualsiasi scorporo e l'inopportunità che la proposta iniziativa edilizia venga realizzata in questo particolare ambiente, tuttavia riconoscendo la rilevanza e l'importanza dell'iniziativa suaccennata propone all'unanimità che si consenta lo scorporo anzichè delle aree designate p.f. 860 e 862 della porzione a nord del parco sotto i nn. di p.f. 859/1 e 857, che, essendo marginali all'estremo nord dell'area, non menomano in modo sensibile la integrità del parco. L'area come sopra svincolabile potrà poi essere integrata con l'acquisto di altro idoneo terreno verso mattina.

La Commissione destina infine alla prossima adunanza la trattazione della questione della proposta «zona industriale» dell'Alto Garda.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno il presidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore 19,10.

Il presidente: prof. Ezio MOSNA

Il segretario: dott. Arnaldo OSTI

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Pinzolo dal 9 giugno 1962 al 9 settembre 1962. Contro lo stesso è stata prodotta opposizione da parte del comune di Pinzolo.

Pinzolo, addì 10 settembre 1962

Il sindaco: Pio BRUTI

Il Segretario

L. S.

Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le provincie di Trento e di Bolzano - Trento

Prot. n. 3351

Certifico ed attesto che copia del suesteso verbale è stata depositata per il periodo di tre mesi e precisamente dal 9 giugno al 9 settembre 1962 presso la sede della:

Associazione degli industriali della provincia di Trento;
Unione agricoltori della provincia di Trento;
Ordine degli ingegneri e architetti della provincia di Trento;

dai quali Enti non è stata comunicata alcuna opposizione o reclamo o osservazione.

Trento, addì 27 settembre 1962

Il soprintendente: prof. dott. N. RASMO

(10822)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Monte Orfano nei comuni di Cologne, Rovato, Coccaglio ed Erbusco.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 giugno 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Monte Orfano nei comuni di Erbusco, Rovato, Cologne e Coccaglio (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Erbusco, Rovato, Cologne e Coccaglio;

Viste le opposizioni presentate, a' termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dalle seguenti persone: sindaco di Erbusco, sindaco di Rovato, sindaco di Cologne, sindaco di Coccaglio, Agostino Lagorio, Anna Maria Bonelli e Mary Lagorio, Geremia e Giuseppe Armanelli, Giuseppe Armanelli, Francesco Astori, Pietro Battagliola e Natalina Guerini, Daniele Boglioni, Giovanni Bonardi, Rosina Bonardi per Gemma e Anna Maria Mazzotti, Rosi Bonassi, Don Giuseppe Borra, Bernardo Corioni, Elisabetta Cavalleri, Giuseppe Corioni e Teotiste Rubagotti, Onofrio Corioni e Teresa Marzoli, Gaetano Cavalleri, Luigi Cavalleri, Vittorio e Enrico Cavalleri, Alda Giulia Cominotti, Francesco Del Barba, Giovanni Frassine, Giuseppe Lamberti, Vittorio Lamberti, Marco Lanfranchi, Paolo Lecco, Pietro Machina, Maggi Di Gradella conte Joska, Maggi Joska e Martinoni Paola, Carlo Marchetti, Giovanni e Lucia Marchetti, contessa Paola Martinoni, Davide, Maria, Agnese, Carlo, Vittorio, Savino, Luciano, Giuseppe e Felice Mazzotti, Battista Mazzotti, Don Francesco Metelli in proprio e quale Parroco della Chiesa di S. Lorenzo, Giuseppe Metelli, Mario Metelli, Giovanni Moretti, Pietro Moretti, Clelia Moretti, Mario Moretti, Marco Moretti, Virgilio Moretti, Luigi Orsatti, Giacomo Paderno e Angela Moretti, Isacco, Caterina e Angelina Pezzola, Agnese Poma, Caterina Provaglio, Luigi Provaglio, Luigi Quarantini, Ricovero Cantù in persona del presidente Giuseppe Curti, Aldo Rubagotti, Giuseppe e Mario Rubagotti, Giovanni e Margherita Tonelli, fratelli Aurelio, Giuseppe e Paolo Uberti, Aurelio Uberti, Clementina Uberti e Teresa, Luigi, Antonio Cominardi, Gaspare Uberti, Luigi Valtellini, Battista Vezzoli, Carlo Vezzoli, Francesco Vezzoli, Mario Vezzoli, Riccardo Vezzoli;

Vista l'opportunità di ridurre il vincolo proposto, escludendo dal medesimo le località che nella planimetria allegata al verbale risultano denominate « Zocco e cascina Vezzoli », portandone quindi il limite sulla pedemontana sotto il monte Orfano;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, situata fra l'autostrada Milano-Brescia e la statale, si erge isolata in una zona pianeggiante visibile per chi transita da tutte le strade circostanti con un caratteristico andamento a sella e ricco di boschi e di gruppi di tipiche costruzioni costituite da ville signorili con ampi parchi, chiese e antichi conventi; considerato inoltre che dalle pendici del monte si gode la visione di gran parte della caratteristica pianura padana, delle prealpi bresciane e delle colline della Francia Corta, nota regione ricca di ville patrizie con gran parchi un tempo residenza estiva delle più antiche famiglie bresciane e visto che l'altura in questione viene quindi a costituire per le caratteristiche sopra descritte un quadro panoramico nonchè un punto di belvedere accessibile al pubblico;

Decreta:

La zona del monte Orfano sita nel territorio del comune di Erbusco: per tutta la parte del colle in elevazione dal crinale sino alla base segnata dai seguenti confini: dal confine del comune di Cologne nei pressi della frazione Spina fino a raggiungere il fosso Carera seguendo la strada di campagna tra le quote 192 e 207, indi il fosso Carera fino alla linea di confine col comune di Rovato; Rovato: per tutta la parte del colle in elevazione dal crinale sino alla base segnata dai seguenti confini: dal confine del comune di Rovato con quello di Erbusco, indi il fosso Carera, il corso della roggia Furia sino al confine col comune di Coccaglio; Coccaglio: per tutta la parte del colle in elevazione dal crinale sino alla base segnata dai seguenti confini: confine col comune di Rovato, il corso della Seriola Fusia sino al confine col comune di Cologne prima di cascina Maggi; Cologne: per tutta la parte del colle in elevazione dal crinale sino alla base se-

gnata dai seguenti confini: dal confine del comune di Coccaglio, il tratto della Seriola Fusia sino all'incontro con la strada comunale Coccaglio-Cologne, indi detta strada sino alla piazza della chiesa parrocchiale e da questa piazza la strada comunale che porta alla frazione Spina sino all'incontro con confine del comune di Erbusco; ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che i comuni di Erbusco, Rovato, Cologne e Coccaglio provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 novembre 1963

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 2 - Adunanza del 12 giugno 1961

L'anno 1961, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 9,30 nella sede dell'Amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

Il presidente co. dott. Fausto Lechi, accertata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e porge ai convitati il suo saluto.

All'ordine del giorno figurano i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

1) *Vincolo sul monte Orfano nella zona compresa nei comuni di Rovato, Coccaglio, Cologne e Erbusco.*

Sono presenti i signori: geom. Dante Zangrandi, segretario comunale di Rovato; Lenza Giuseppe, vice sindaco del comune di Coccaglio; Torri Cristoforo, sindaco del comune di Cologne; geom. Enzo Bertuzzi, sindaco del comune di Erbusco.

Il presidente propone alla Commissione l'apposizione del vincolo sul monte Orfano.

Si apre la discussione sull'argomento ed il rappresentante della Unione provinciale degli agricoltori di Brescia, in persona del perito agrario Carlo De Maria, riconosce in via pacifica l'opportunità dell'apposizione del vincolo panoramico della collina denominata monte Orfano, ma propone che detto vincolo abbia inizio da una quota da stabilirsi e non venga subordinata la materializzazione della linea, all'esistenza di un confine naturale, come avverrebbe per alcuni comprensori comunali.

Mentre i rappresentanti del comune di Rovato e Cologne e, sia pure con delle riserve, il rappresentante del comune di Erbusco, sono favorevoli al vincolo proposto, il rappresentante del comune di Coccaglio, è contrario, perchè il comune ha già provveduto a predisporre un piano per lo sviluppo di costruzioni nella zona.

La Commissione

Constatata l'importanza del quadro panoramico di monte Orfano, il quale, situato fra l'autostrada Milano-Brescia e la statale, si erge isolato in una zona pianeggiante visibile per chi transita da tutte le strade circostanti con un caratteristico andamento a sella e ricco di boschi e di gruppi di tipiche costruzioni costituite da ville signorili con ampi parchi, chiese e antichi conventi;

Considerato che dalle pendici del monte si gode la visione di gran parte della caratteristica pianura padana, delle prealpi bresciane e delle colline della Francia Corta, nota regione ricca di ville patrizie con grandi parchi, un tempo residenza estiva delle più antiche famiglie bresciane.

Visto che l'altura che costituisce il monte Orfano, per le caratteristiche sopra descritte oltre ad essere considerata un quadro panoramico è un punto di belvedere accessibile al pubblico.

Preso atto delle osservazioni inoltrate dai rappresentanti dei comuni di Rovato e Cologne che esprimono parere favorevole, del sindaco di Erbusco che esprime delle riserve, del rappresentante del comune di Coccaglio che esprime parere contrario;

Delibera

l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul monte Orfano, nel modo che segue:

per il comune di Erbusco: per tutta la parte del colle in elevazione dal crinale sino alla base segnata dai seguenti confini: dal confine del comune di Cologne nei pressi della frazione Spina fino a raggiungere il fosso Carera seguendo la strada di campagna fra le quote 192 e 207, indi il fosso Carera fino alla linea di confine col comune di Rovato;

per il comune di Rovato: per tutta la parte del colle in elevazione dal crinale sino alla base segnata dai seguenti confini: dal confine del comune di Rovato con quello di Erbusco, indi il fosso Carera: il corso della roggia Furia sino al confine con il comune di Coccaglio;

per il comune di Coccaglio: per tutta la parte del colle in elevazione dal crinale sino alla base segnata dai seguenti confini: confine col comune di Rovato, il corso della Seriola Fusia sino al confine col comune di Cologne prima di cascina Maggi;

per il comune di Cologne: per tutta la parte del colle in elevazione dal crinale sino alla base segnata questa dai seguenti confini: dal confine del comune di Coccaglio il tratto della Seriola Fusia sino all'incontro con la strada comunale Coccaglio-Cologne, indi detta strada sino alla piazza della Chiesa parrocchiale e da questa piazza la strada comunale che porta alla frazione Spina sino all'incontro col confine del comune di Erbusco.

(*Omissis*).

Non essendovi altro da discutere all'ordine del giorno, il presidente toglie la seduta alle ore 12,30.

Il presidente: co. dott. Fausto LECHI

Il segretario: dott. E. COLOSIMO

(11013)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del viale dei Passeggi di Fano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (art. 1, numeri 3 e 4);

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 settembre 1962 ha incluso nell'elenco delle

cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del viale dei Passeggi nel comune di Fano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Fano (Pesaro);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a' termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con il verde delle ville e gli spazi a giardino e prato pubblico, forma un particolare e suggestivo quadro naturale, costituendo inoltre un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Fano, comprendente il viale dei Passeggi, dal ponte Rosso sino al ponte della Liscia, e come sotto meglio specificata: dal ponte Rosso al ponte Mazzini sulla Flaminia, per una larghezza comprendente, a destra e a sinistra del canale, una fascia di terreno, parallela al canale, della profondità di m. 50 dal bordo esterno di entrambi i viali dei Passeggi, come meglio indicato nell'allegata planimetria. Dal ponte Mazzini sulla strada Flaminia al ponte della Liscia, secondo i seguenti confini; via Flaminia sino all'incrocio con viale Bruno Buozzi, viale Bruno Buozzi sino a via della Liscia, ponte della Liscia, fascia della profondità di m. 50 sulla sponda sinistra verso mare, a partire dall'argine del canale, sino al ponte sulla Flaminia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Fano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 novembre 1963

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

VERBALE N. 24

L'anno millenovecentosessantadue ed il giorno diciannove del mese di settembre, si è riunita presso la sede dell'Amministrazione comunale di Fano alle ore 11,30, convocata dalla Soprintendenza ai monumenti delle Marche, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sul seguente

Ordine del giorno:

1) FANO. *Proposta di vincolo della zona del viale dei Passeggi (applicazione art. 8, legge 29 giugno 1939, n. 1497)*;

2) URBINO. Località San Bernardino;

3) URBINO. Località Dal Monte - Porta Santa Lucia;

4) URBINO. Zona compresa fra Ca' Paciotto, strada Rossa, Risolo (secondo planimetria inviata dal comune di Urbino con lettera n. 9579 del 1° settembre 1962);

5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

1) Della Chiara Alcibiade, presidente;

2) Giustini dott. Carlo, Soprintendenza ai monumenti delle Marche;

3) Guido arch. Gastone, rappresentante professionisti, artisti;

4) Del Vedovo geom. Giuseppe, rappresentante Associazione industriali;

5) Benoffi rag. Renato, direttore E.P.T.;

6) Fabbri prof. Guido, sindaco del comune di Fano.

E' assente l'ing. Carlo Mariotti.

Funge da segretario il sig. Marinelli Furio dell'Amministrazione provinciale di Pesaro.

Il presidente della Commissione constatata la validità della riunione ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, apre la discussione sull'argomento n. 1 all'ordine del giorno.

Il rappresentante della Soprintendenza prende la parola riferendo ai presenti che il Ministro per la pubblica istruzione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è intervenuto a tutela della zona del viale dei Passeggi di Fano.

La Commissione è pertanto ora chiamata ad esprimere il proprio parere sull'interesse della località, ai fini della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

I membri della Commissione e lo stesso sindaco di Fano si trovano perfettamente d'accordo sulla necessità di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Fano la zona del viale dei Passggi e del canale Albani perchè veramente meritevoli di tutela ai fini della predetta legge.

Dopo un attento esame sopraluogo la Commissione alla unanimità, con il voto favorevole del sindaco di Fano, riconosciuto che la zona comprendente il viale dei Passeggi dal ponte Rosso sino al ponte della Liscia, ove il canale Albani scorre al centro di due viali alberati con spazi a giardino e prato pubblico sulle sponde che con il verde delle ville che vi prospettano forma una zona di verde di particolare e suggestivo interesse nel perimetro della città, costituisce un complesso di notevole valore estetico e tradizionale, originariamente costituito sin dal 1783, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Fano ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone come sotto delimitate:

1) dal ponte Rosso al ponte Mazzini sulla Flaminia, per una larghezza comprendente, a destra e a sinistra del canale, una fascia di terreno, parallela al canale, della profondità di m. 50 dal bordo esterno di entrambi i viali dei Passeggi, come meglio indicato nell'allegata planimetria;

2) dal ponte Mazzini sulla strada Flaminia al ponte della Liscia, secondo i seguenti confini: via Flaminia sino all'incrocio con viale Bruno Buozzi, viale Bruno Buozzi sino a via della Liscia, ponte della Liscia, fascia della profondità di m. 50 sulla sponda sinistra verso mare, a partire dall'argine del canale, sino al ponte sulla Flaminia.

(*Omissis*).

Non essendo altro a deliberare la seduta viene tolta alle ore 14.

Il presidente: DELLA CHIARA

Il segretario: MARTINELLI

(11012)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1963.

Istituzione di una Agenzia consolare in Nassau (Isole Bahamas) alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in L'Avana.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2304;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Nassau (Isole Bahamas) una Agenzia consolare alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in L'Avana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1963
Registro n. 203 Esteri, foglio n. 379

(11015)

DECRETO PREFETTIZIO 17 dicembre 1963.

Nomina del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Roma.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto n. 10412 in data 5 ottobre 1961, con il quale è stato ricostituito per il triennio 1961-1964, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, il Consiglio provinciale di sanità di Roma;

Vista la lettera n. 46 in data 9 dicembre 1963, con la quale il medico provinciale di Roma comunica che, a causa di malattia, il dott. Vittorio Gialanella si trova nella impossibilità di esercitare le funzioni di segretario del predetto Consesso e chiede che sia chiamato a svolgere le funzioni stesse il dott. Nicola Latessa, funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità;

Ritenuta accoglibile la richiesta;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257 precitato;

Decreta:

Il dott. Nicola Latessa, consigliere di 3ª classe, appartenente ai ruoli del Ministero della sanità, è chiamato a disimpegnare le funzioni di segretario del Consiglio provinciale di sanità di Roma per la rimanente durata del triennio in corso, in sostituzione del dott. Vittorio Gialanella.

Roma, addì 17 dicembre 1963

Il Prefetto: CELONA

(11328)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale di pagamento e di cooperazione economica e tecnica, concluso a Kabul il 10 dicembre 1960.

Il 23 novembre 1963, in base ad autorizzazione disposta con la legge 3 dicembre 1962, n. 1767, è stato effettuato a Kabul lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale, di pagamento e di cooperazione economica e tecnica, concluso a Kabul il 10 dicembre 1960.

In conformità dell'art. 10, primo comma, il suddetto Accordo è entrato in vigore il 23 novembre 1963.

(10558)

Concessioni di exequatur

In data 24 novembre 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Nina Haviv, Vice console di Israele a Milano.

In data 26 novembre 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor José Carlos Cavalcanti Linhares, Console della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile a Roma con giurisdizione sulle provincie dell'Umbria, del Lazio, degli Abruzzi, del Molise e della Sardegna.

In data 24 novembre 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Jacoba Canto de Lora, Console della Repubblica Dominicana a Milano.

(10453)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Valtidone, con sede in Borgonovo Valtidone (Piacenza).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12085 in data 2 dicembre 1963, è stato approvato, senza modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Valtidone, con sede in Borgonovo Valtidone (Piacenza), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 26 giugno 1963.

(10973)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Aurunco, con sede in Sessa Aurunca (Caserta)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12127 in data 2 dicembre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Aurunco con sede in Sessa Aurunca (Caserta), deliberato dal commissario straordinario in data 20 luglio 1963.

(10974)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Valle Isola e Minori, con sede in Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12099 in data 2 dicembre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Valle Isola e Minori con sede in Ferrara, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 1° agosto 1963.

(10975)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Isola di Ariano, con sede in Isola di Ariano (Rovigo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11827 in data 2 dicembre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Isola di Ariano, con sede in Isola di Ariano (Rovigo), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 1° luglio 1963.

(10976)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Melara Bergantino con Castelnuovo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre succ. al registro n. 18, foglio n. 244, la zona denominata « Possessioni Ferraresi », dell'estensione di Ha. 137.42.66, è stata aggregata al compensorio del Consorzio di bonifica Melara Bergantino con Castelnuovo, la cui superficie risulta così ampliata da Ha. 3.450.03.21 ad Ha. 3.587.45.87.

(10379)

Revoca del divieto di caccia della zona 23 di Arezzo e Civitella della Chiana denominata « Pieve a Maiano » (Arezzo).

Con decreto ministeriale 29 novembre 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 11 agosto 1960 nel territorio denominato « Pieve a Maiano », sito in agro del comune di Arezzo e di Civitella della Chiana, della estensione di ha. 970, viene revocato.

(10799)

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica di Latina, con sede in Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13214 in data 26 novembre 1963, sono state approvate alcune modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, allo statuto del Consorzio di bonifica di Latina, deliberato dal commissario straordinario dell'Ente in data 20 novembre 1963.

(10456)

Autorizzazione all'Associazione provinciale allevatori, con sede in Livorno, ad acquistare un appezzamento di terreno da destinare a mercato di bestiame.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, emanato sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1963, registro n. 18 Agricoltura e foreste foglio n. 312, l'Associazione provinciale allevatori, con sede in Livorno, è autorizzata ad acquistare dalla signora Margherita Ruspoli de Cerveteri, per il prezzo di L. 2.500.000, come da atto a rogito del notaio dott. Renzo Matacena di Castagneto Carducci, in data 24 aprile 1961, n. 12873 di repertorio, un appezzamento di terreno di mq. 10.001, sito in Castagneto Carducci, frazione Donoratico, da destinare a mercato di bestiame.

(10264)

Soppressione del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione dei terreni adiacenti alla Gora Bandita, nei comuni di Campi Bisenzio, Prato e Signa, in provincia di Firenze.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1963, registro n. 19, foglio n. 89, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato soppresso ad ogni effetto di legge, a termini dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 27 del Codice civile, il Consorzio di miglioramento fondiario « Gora Bandita di Lecore » in Sant'Angelo a Lecore (Firenze), per essere venuti meno gli scopi per cui venne costituito.

(10825)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montenerodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Montenerodomo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.718.529, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11154)

Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Briatico (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.871.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11155)

Autorizzazione al comune di Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Ruinas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11156)

Autorizzazione al comune di Villa Collemandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Villa Collemandina (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11138)

Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Conversano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.423.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11267)

Autorizzazione al comune di Venarotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Venarotta (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.037.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11268)

Autorizzazione al comune di Rotella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Rotella (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.344.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11269)

Autorizzazione al comune di Roccafluvione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.912.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11270)

Autorizzazione al comune di Grottazzolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Grottazzolina (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.851.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11271)

Autorizzazione al comune di Grottammare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Grottammare (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.979.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11272)

Autorizzazione al comune di Francavilla d'Ete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.859.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11273)

Autorizzazione al comune di Falerone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Falerone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.090.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11274)

Autorizzazione al comune di Ortignano Raggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.495.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11275)

Autorizzazione al comune di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Monte San Savino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.580.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11276)

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1963, il comune di Avellino, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 513.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11277)

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1963, il comune di Ravenna, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 652.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11278)

Autorizzazione al comune di San Basilio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di San Basilio (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11283)

Autorizzazione al comune di San Gavino Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di San Gavino Monreale (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11284)

Autorizzazione al comune di Tratalias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Tratalias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11285)

Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Terralba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.080.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11286)

Autorizzazione al comune di Maracalagonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Maracalagonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.910.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11287)

Autorizzazione al comune di Bauladu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Bauladu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un muto di L. 2.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11288)

Autorizzazione al comune di Ballao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Ballao (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11289)

Autorizzazione al comune di Armungia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Armungia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11290)

Autorizzazione al comune di Baratili San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Baratili San Pietro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11291)

Autorizzazione al comune di Baradili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Baradili (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11292)

Autorizzazione al comune di San Marcellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di San Marcellino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.754.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11293)

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Sassoferrato (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.836.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11294)

Autorizzazione al comune di Offagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Offagna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.119.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11295)

Autorizzazione al comune di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1963, il comune di Mariano del Friuli (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.749.277, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11361)

Autorizzazione al comune di San Floriano del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1963, il comune di San Floriano del Collio (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.509.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11362)

Autorizzazione al comune di Tortolì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Tortolì (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.894.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11363)

Autorizzazione al comune di Finale Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Finale Emilia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di 54.775.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11364)

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Miglionico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.419.319, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11365)

Autorizzazione al comune di Apiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Apiro (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.364.692, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11366)

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Salandra (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.849.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11367)

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Pomarico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.130.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11368)

Autorizzazione al comune di Nova Siri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Nova Siri (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.630.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11369)

Autorizzazione al comune di Gorgoglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Gorgoglione (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.985.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11370)

Autorizzazione al comune di Ferrandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Ferrandina (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.048.417, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11371)

Autorizzazione al comune di Loreo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Loreo (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11372)

Autorizzazione al comune di San Bellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di San Bellino (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.777.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11373)

Autorizzazione al comune di Stienta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Stienta (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.466.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11374)

Autorizzazione al comune di Allumiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Allumiere (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.537.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11375)

Autorizzazione al comune di Anticoli Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Anticoli Corrado (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.145.549, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11376)

Autorizzazione al comune di Canale Monterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Canale Monterano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.399.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11377)

Autorizzazione al comune di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1963, il comune di Dolegna del Collio (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.165.529, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11378)

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1963, il comune di Doberdò del Lago (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.793.977, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11379)

Autorizzazione al comune di Montescaglioso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Montescaglioso (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.286.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11380)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Firenze

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1963, n. 5470, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Firenze.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata nella forma delle citazioni ai proprietari interessati.

(10510)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Benevento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 674/12685 in data 21 novembre 1963, l'avv. Raffaele Sodano è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Benevento, in sostituzione dell'ing. Salvatore Pennella, dimissionario.

(10455)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE — NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Castelvetere in Valfortore

Con decreto provveditoriale n. 61240 in data 22 novembre 1963, è stato approvato, con stralcio delle aree destinate alla costruzione del cinema e del circolo sociale, il piano di zona del comune di Castelvetere in Valfortore, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(10372)

Approvazione del piano di zona del comune di Pontelandolfo

Con decreto provveditoriale n. 61239 in data 22 novembre 1963, è stato approvato, con stralcio delle aree destinate a Campo Boario, ad edifici pubblici e dei lotti edificabili contrassegnati con i numeri 19-*B*, 20-*B*, 21-*B* e 22-*B*, il piano di zona del comune di Pontelandolfo, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto è stata respinta l'opposizione a firma di Orsini Carlantonio, mentre per effetto della rielaborazione del piano sono decadute le opposizioni a firma di: 1) Enzo Gentile; 2) Giuseppe Rubbo in data 9 gennaio 1963; 3) Carlantonio Rubbo in data 9 gennaio 1963, e non danno luogo a provvedere le opposizioni a firma di: 1) Bruno Emilia; 2) De Nito Ernesto; 3) Annecchino Antonio; 4) Rubbo Giuseppe in data 3 ottobre 1963; 5) Rubbo Carlantonio in data 3 ottobre 1963, in quanto attinenti ad aree come sopra stralciate dal piano.

(10373)

Approvazione del piano di zona del comune di Reino

Con decreto provveditoriale n. 61241 in data 22 novembre 1963, è stato approvato, con stralcio dell'area che risulta destinata alla ricostruzione della Chiesa parrocchiale, il piano di zona del comune di Reino, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto è stata accolta l'opposizione a firma del parroco sac. Mario D'Agostino ed altri firmatari.

(10374)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cattolica di consumo » con sede in Santa Margherita Capannori (Lucca).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 novembre 1963, i poteri, conferiti al dottore Roberto Benedetti, commissario governativo della società cooperativa « Cattolica di consumo », con sede in Santa Margherita Capannori (Lucca), sono stati prorogati dal 10 dicembre 1963 al 10 giugno 1964.

(10548)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Chiodi e Capranica, con sede a L'Aquila.

Con decreto 2 novembre 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Chiodi e Capranica, con sede a L'Aquila.

(10778)

Annullamento del provvedimento di scioglimento, con nomina di liquidatore, della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Saticola », con sede in Sant'Agata dei Goti (Benevento).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 dicembre 1963, è stato annullato il precedente provvedimento, in data 24 aprile 1963, relativo allo scioglimento con nomina di liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Saticola », con sede in Sant'Agata dei Goti (Benevento).

(11062)

Scioglimento senza liquidatore di otto società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 dicembre 1963 le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « La Famiglia Tigrotto », con sede in Brescia, costituita per rogito Lechi in data 19 settembre 1958, repertorio n. 1436/885;

2) Società cooperativa agricola e di consumo « Monte Arci », con sede in Pau (Cagliari), costituita per rogito Congiu in data 25 luglio 1946, repertorio n. 53254658;

3) Società cooperativa « A.C.L.I. S. Paolo », con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Coppola in data 27 gennaio 1955;

4) Società cooperativa mista « Pier delle Vigne », con sede in Capua (Caserta), costituita per rogito Pirolo in data 22 novembre 1953, repertorio n. 3051;

5) Società cooperativa di produzione e lavoro « Calzolai A.C.L.I. », con sede in Cesa (Caserta), costituita per rogito Coppola in data 7 settembre 1953, repertorio n. 16048/7481;

6) Società cooperativa edilizia « S. Giuseppe », con sede in Modena, costituita per rogito Gregni in data 16 aprile 1956, repertorio n. 20637;

7) Società cooperativa « A.R.I. - Centro cooperativistico provinciale A.N.P.I. », con sede in Pesaro, costituita per rogito Zaccarelli in data 24 novembre 1945;

8) Società cooperativa « Lavoratori Uniti », con sede in Lizzano (Taranto) costituita per rogito Lentini in data 24 febbraio 1953.

(10896)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Fratelli Salvo di G. L. Salvo e C., con sede in Marsala (Trapani).

Con decreto 2 novembre 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Ditta Fratelli Salvo di G. L. Salvo e C., con sede in Marsala (Trapani).

(10779)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Etna Trasporti, con sede in Catania.

Con decreto 2 novembre 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Etna Trasporti, con sede in Catania.

(10780)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Impresa autolinee Eredi Giovanni Purificato, con sede in Formia (Latina).

Con decreto 2 novembre 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Impresa autolinee Eredi Giovanni Purificato, con sede in Formia (Latina).

(10781)

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società S.A.I.T.A., con sede in Udine, e fusione in essa delle Casse di soccorso per il personale dipendente dalla S.A.P. - Società servizi automobilistici pubblici Conegliano e Pordenone, con sede in Conegliano (Treviso) e dalla S.A.T. - Società Automobilistica Triestina, con sede in Trieste.

Con decreto 2 novembre 1963 il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società S.A.I.T.A., con sede in Udine e la fusione in essa delle casse di soccorso per il personale dipendente dalla S.A.P. - Società Servizi Automobilistici Pubblici Conegliano e Pordenone, con sede in Conegliano (Treviso) e dalla S.A.T. - Società automobilistica Triestina, con sede in Trieste.

(10758)

Scioglimento della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autoservizi Sublacensi, con sede in Roma.

Con decreto 2 novembre 1963 il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata sciolta la Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autoservizi Sublacensi, con sede in Roma, costituita con decreto interministeriale 3 luglio 1962.

(10759)

Scioglimento della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società per azioni Trasporti Urbani « T.U.S.A. » di Udine.

Con decreto 2 novembre 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile è stata sciolta la Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società per azioni Trasporti Urbani « T.U.S.A. » di Udine, costituita con decreto interministeriale 17 agosto 1954.

(10760)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 novembre 1963, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia) sono stati prorogati dal 30 novembre 1963 al 30 maggio 1964.

(10836)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Plinio Marini », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 novembre 1963, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 30 novembre 1963 al 30 maggio 1964.

(10837)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 novembre 1963, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case lavoratori », con sede in Santa Eufemia (Brescia) sono stati prorogati dal 30 novembre 1963 al 30 maggio 1964.

(10838)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Olimpia », con sede in Santa Eufemia della Fonte (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 novembre 1963, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia della Fonte (Brescia) sono stati prorogati dal 30 novembre 1963 al 30 maggio 1964.

(10839)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 novembre 1963, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia) sono stati prorogati dal 30 novembre 1963 al 30 maggio 1964.

(10840)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1963, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 055 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 1960, prodotto dal sig. De Camillis Nando, residente in Roma, via Montasio, 24, avverso la deliberazione n. 13604 del 15 luglio 1959 della Commissione per il riconoscimento delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro famigliari superstiti con la quale venne negato al ricorrente il diritto all'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

(10376)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 248

Corso dei cambi del 30 dicembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,41	622,40	622,40	622,41	622,37	622,41	622,405	622,30	622,41	622,40
$ Can.	576,26	576,05	576 —	575,80	575,75	576,10	575,90	576 —	576,10	576 —
Fr. Sv.	144,26	144,22	144,24	144,235	144,20	144,26	144,23	144,15	144,25	144,20
Kr. D.	90,19	90,20	90,18	90,16	90,20	90,20	90,185	90 —	90,20	90,20
Kr. N.	86,99	87,02	87,02	86,99	87 —	87 —	86,98	86,80	87 —	87 —
Kr. Sv.	119,83	119,86	119,85	119,89	119,90	119,83	119,985	119,62	119,83	119,82
Fol.	172,96	172,82	172,83	172,83	172,95	172,95	172,83	172,62	172,94	172,94
Fr. B.	12,49	12,494	12,50	12,495	12,49	12,49	12,4925	12,40	12,49	12,50
Franco francese	127,01	126,99	126,98	126,99	127,02	127,03	126,985	126,95	127,01	127,02
Lst.	1740,51	1740,70	1740,70	1740,65	1740,25	1740,65	1740,40	1740,80	1740,65	1740,60
Dm. occ.	156,65	156,52	156,56	156,53	156,50	156,58	156,50	156,50	156,58	156,50
Scell. Austr.	24,10	24,11	24,115	24,1125	24,05	24,11	24,1065	24,07	24,11	24,11
Escudo Port.	21,72	21,72	21,75	21,73	21,70	21,73	21,71	21,72	21,73	21,72

Media dei titoli del 30 dicembre 1963

Rendita 5 % 1935	107,80
Redimibile 3,50 % 1934	90,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 dicembre 1963

1 Dollaro USA	622,407
1 Dollaro canadese	575,85
1 Franco svizzero	144,232
1 Corona danese	90,172
1 Corona norvegese	86,985
1 Corona svedese	119,882
1 Fiorino olandese	172,83
1 Franco belga	12,494
1 Franco francese	126,987
1 Lira sterlina	1740,525
1 Marco germanico	156,515
1 Scellino austriaco	24,109
1 Escudo Port.	21,72

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1963, registro n. 52 Pubblica istruzione, foglio n. 229, il ricorso straordinario prodotto il 23 ottobre 1958 dalla professoressa Sandra Pachiè nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento n. 21511 del 9 maggio 1958, col quale le è stata negata la nomina dei ruoli speciali transitori e l'attribuzione di una delle due cattedre relative alla classe di concorso G. IV (ragioneria e tecnica commerciale negli istituti tecnici commerciali) rimaste disponibili alla data del 1° ottobre 1955, è stato accolto limitatamente alla denegata vacanza delle due cattedre di cui alle premesse.

(10757)

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Adriano Sarti, nato a Bologna il 7 maggio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 13 febbraio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(10509)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Mario Roli, nato a Mantova il 10 maggio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Modena il 28 novembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(10154)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento commerciale « Emilio De Marchi junior » di Milano, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Milano n. 32307 Div. I, del 9 maggio 1963, il prof. Francesco Corvino, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale a tipo commerciale « Emilio De Marchi junior » è autorizzato ad accettare, in nome e per conto della Cassa stessa, la donazione di n. 200 buoni del Tesoro novennali 5 % con scadenza 1° aprile 1964, del valore complessivo di un milione di lire, disposta dalla signora Rampaldi Maria ved. De Marchi, con atto del dott. Giovanni Smederle, notaio in Milano, in data 4 dicembre 1961, n. 17160/252.795 repertorio, per l'istituzione di due premi di studio, rispettivamente di L. 30.000 e di L. 20.000 da intitolarsi alla memoria del tenente degli alpini Emilio De Marchi e da assegnarsi annualmente ai due migliori alunni della Scuola.

(10325)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla Scuola per assistenti sanitarie visitatrici della Croce Rossa Italiana di Milano a modificare la durata del corso di specializzazione in assistenza psichiatrica funzionante presso la Scuola stessa.

Con decreto n. 300.7.II.49/16.678, in data 11 ottobre 1963, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione la Scuola per assistenti sanitarie visitatrici della Croce Rossa Italiana di Milano (via Sassi n. 4), è stata autorizzata a modificare, da annuale in biennale, la durata del corso di specializzazione in assistenza psichiatrica funzionante presso la Scuola stessa.

(10506)

Autorizzazione alla Croce Rossa Italiana ad istituire corsi annuali di specializzazione in tecnica di laboratorio di analisi presso il proprio Ospedale « Principessa Jolanda » di Milano.

Con decreto 300.7.II.49.2/985, in data 21 novembre 1963, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Croce Rossa Italiana è stata autorizzata ad istituire presso la Scuola convitto per infermiere professionali annessa all'Ospedale « Principessa Jolanda » della Croce Rossa Italiana di Milano, corsi annuali di specializzazione in tecnica di laboratorio di analisi riservati alle infermiere professionali ed alle assistenti sanitarie visitatrici

(10507)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

*Decreto presidenziale 2 settembre 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1963
registro n. 72 Difesa-Esercito, foglio n. 199*

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 3 aprile 1926, Bollettino ufficiale 1926, dispensa 22, pagina 1254.

Anselmi Mario, da Cremona, capitano cpl. 157° Reggimento fanteria. Il luogo di nascita viene così rettificato: Solto Collina (Bergamo).

Decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, Bollettino ufficiale 1918, dispensa 31, pagina 2402.

Barisano Mario, da Lugo (Ravenna), tenente Milizia territoriale Cp. mitragliatrici « Fiat ». Il cognome viene così rettificato: Barisani.

Regio decreto 1° luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1937, registro n. 32 Guerra, foglio n. 66, Bollettino ufficiale 1937, dispensa 66, pagina 5231.

Vanni Rampaldo di Giuseppe, classe 1909, e di Nardi Leonide, da Graviglia (Arezzo). Il nome viene così rettificato: Rambaldo. Inoltre il luogo di nascita è: Cavriglia.

(10501)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti in data 9 agosto 1963, viene accolto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Testa Bernardo Dino avverso il decreto del Ministro per le finanze n. 106152 del 27 marzo 1958, emesso per infrazioni alla legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni.

(10894)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventotto posti di vice direttore in prova, carriera direttiva, nell'Amministrazione penitenziaria.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1962, registro n. 15, foglio n. 139, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, col quale è stato indetto un concorso per esami a ventotto posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto l'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventotto posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 24 novembre 1962, è costituita come appresso:

Presidente:

Caporaso dott. Salvatore, consigliere della Corte di cassazione.

Componenti:

Spasari prof. Mario, ordinario di Diritto penale nell'Università di Sassari;

Gasparri prof. Pietro, ordinario di Diritto amministrativo nell'Università di Perugia;

Buonamano dott. Marcello, ispettore generale nella Amministrazione penitenziaria;

Severini dott. Gino, ispettore generale nella Amministrazione penitenziaria.

Segretario:

Ianniello dott. Vincenzo, direttore superiore nella Amministrazione penitenziaria.

La spesa presunta di L. 250.000 (duecentocinquantamila) graverà sul cap. 13, art. 6, dell'esercizio finanziario 1963-64.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1963

Il Ministro: Bosco

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1963
Registro n. 18 Grazia e giustizia, foglio n. 250.* — Gallucci

(11449)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a centoventi posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoventi posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della

carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro VIII annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Un terzo dei posti suddetti è riservato:

1) agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato;

2) al personale salariato collocato nelle categorie degli impiegati non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30, primo e terzo comma, della citata legge n. 1291/1962, ovvero ai sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

3) agli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale di enti, aziende ed uffici soppressi od in via di soppressione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e degli impiegati di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 1;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Inoltre, ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso del prescritto titolo di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere esecutive, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato o alle Ragionerie regionali dello Stato o alle Ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il 40° giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le Ragionerie regionali dello Stato e le Ragionerie provinciali dello Stato apporranno sulle domande il timbro a protocollo con l'indicazione del giorno nel quale sono state presentate e le trasmetteranno subito al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede il timbro a calendario apposto sui di esse dalla Ragioneria generale dello Stato o dalle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la sede tra quelle indicate nel successivo art. 9 presso la quale s'intende sostenere le prove scritte.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla Ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di giorni quindici.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai qual risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686.

Ai candidati saranno assegnate, per ciascuna prova scritta, otto ore di tempo decorrenti dalla dettatura del tema proposto.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte si svolgeranno presso le sedi di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari nei locali che saranno a suo tempo indicati.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di dette prove scritte. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto lo stipendio lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 202 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e le indennità accessorie eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, provenienti da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di prima classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1963
Registro n. 34, foglio n. 061. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Nozioni di contabilità generale dello Stato (Demanio pubblico e beni patrimoniali; contratti; bilancio di previsione; rendiconto generale; entrate; spese; scritture contabili; agenti contabili e conti giudiziali; funzionari delegati e rendiconti amministrativi; responsabilità dei pubblici funzionari).

Parte seconda:

Prova a carattere pratico sui servizi delle Ragionerie provinciali dello Stato (Ordinamento e attribuzioni delle Ragionerie provinciali dello Stato; controlli demandati alle predette Ragionerie provinciali; atti amministrativi assoggettati a tali controlli; disciplina giuridica e trattamento economico degli impiegati civili dello Stato).

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

Roma, addì 8 novembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO N. 2

Schema di domanda in bollo da L. 200

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(prov. di . . . .) via . . . .
n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a centoventi posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro VIII annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .;

3) non ha riportato condanne penali (3) . . . . . .

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) chiede di essere ammesso a sostenere le prove scritte nella sede di (4) . . . .

Data . . . .

Firma (5) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare una delle sedi previste nell'art. 9 del bando.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(10807)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2833 del 22 marzo 1963, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di ufficiale sanitario dei comuni: consorzio Cardinale-Torre Ruggero; Falerna; Palermiti; Parghelia; Sambiase; Serrastretta;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per i posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di: consorzio Cardinale-Torre Ruggero; Falerna; Palermiti; Parghelia; Sambiase; Serrastretta, è così costituita:

Presidente:

Mazza dott. Luigi, vice prefetto di Catanzaro.

Componenti:

Lania dott. Antonio, medico provinciale di Catanzaro;
De Blasi dott. Raffaele, docente di igiene;
Zurlo prof. Anselmo, docente in clinica medica;
Barillaro dott. Alfredo, ufficiale sanitario titolare del comune di Serra San Bruno.

Segretario:

Del Giudice dott. Vittorio, funzionario direttivo del Ministero della sanità.

La predetta Commissione giudicatrice avrà sede in Catanzaro e inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Catanzaro, addì 25 novembre 1963

Il medico provinciale: LANIA

(10834)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7120 del 9 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1963, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1962;
Considerato che il dott. Villani Luigi, componente della suddetta Commissione, è deceduto in data 25 novembre 1963, per cui si reputa necessario provvedere alla sua sostituzione;
Vista la segnalazione dell'Ordine dei medici della provincia di Pavia;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del dott. Luigi Villani, viene nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, il dott. Giampiero Riccardi, specialista in ostetricia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio.

Pavia, addì 27 novembre 1963

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

(10536)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Esito del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 781 del 25 marzo 1963, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio tra i comuni di Acquapendente e Proceno;
Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con propria decreto n. 1808 del 5 luglio 1963;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti per il concorso in premessa indicato:

Fantera Valentino . . punti 133,050 su 200

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 29 novembre 1963

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3211 del 29 novembre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito per il concorso di ufficiale sanitario dei comuni di Acquapendente e Proceno;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posto di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto prefettizio n. 26241 del 28 agosto 1962;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Fantera Valentino, nato a Castel Viscardo (Terni) il 31 maggio 1930, è nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi, tra i comuni di Acquapendente e Proceno.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio presso il Consorzio in parola entro il primo gennaio 1964, con l'avvertenza che in difetto sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 29 novembre 1963

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(10533)

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1030 del 12 aprile 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1962;
Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 2623 del 18 settembre 1963;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione esaminatrice:

1. Rossi Cosmo . . . . punti 53,649
2. Tanini Roberto . . . . » 53,360
3. Santori Francesco . . . . » 51,642
4. Perugini Pietro . . . . » 51,341
5. Burchianti Giovanni . . . . » 49,695
6. Ranucci Alberto . . . . » 49 —
7. Lepri Lamberto . . . . » 48,073
8. Pace Em. Filiberto . . . . . . » 48 —
9. Franceschini Giancarlo . . . . . » 45,080

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 28 novembre 1963

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3246 del 28 novembre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1962;
Visto l'elenco delle condotte mediche indicate in ordine di preferenza dai candidati, nella domanda di ammissione al concorso;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti idonei nel concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1. Rossi Cosmo: condotta di Onano;
2. Tanini Roberto: condotta di Proceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 28 novembre 1963

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(10534)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3861 in data 22 maggio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 3415 del 15 maggio 1962 per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 3861/1, con il quale vennero dichiarati i vincitori delle condotte mediche del Consorzio di Oggiono, del Consorzio di Appiano Gentile, del Consorzio di Pellio Intelvi, del Consorzio di Beregazzo con Figliaro e dei comuni di Rovellasca e di Vertemate con Minoprio;

Atteso che il dott. Maurelli Aldo ha rinunciato alla titolarità della condotta consorziale di Beregazzo con Figliaro;

Interpellati i candidati in ordine di graduatoria, secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso e, conseguentemente, viste le rinunce di taluni di essi alla nomina alle sedi assegnate;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Agliardi Manlio: Consorzio Beregazzo con Figliaro - Castelnuovo Bozzente;

Venuti Vittorio: comune di Esino Lario;

Lain Vinicio: Consorzio Faggeto Lario - Pognana Lario;

Bassi Achille: Consorzio Fenegrò - Limido Comasco - Lurago Marinone;

Sangalli Edoardo: Consorzio Grandola ed Uniti - Bene Lario;

Paracchi Natale: Consorzio Lurago D'Erba - Lambrugo;

Ferrari Lucio: Consorzio Margno - Casargo - Crandola;

Principi Geremia: Consorzio Magreglio - Barni - Civenna;

Gambini Pierino: Consorzio Parè - Gironico - Drezzo - Cavallasca;

Nizzoli Adriano: comune di Rovello Porro.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 31 ottobre 1963

Il medico provinciale: CAROLA

(10537)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti del medico provinciale n. 3022 del 12 luglio 1963 con i quali venne approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1959 e vennero assegnate le rispettive sedi ai concorrenti risultati vincitori;

Viste le comunicazioni dei dottori Giuliano Aniello, Cirasuolo Silvio e Scianni Fedele con le quali hanno rinunziato alla nomina di medico condotto titolare della 2ª condotta medica del comune di Serre;

Tenute presenti le preferenze indicate dal concorrente dott. D'Antonio Mario che li segue nella graduatoria;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mario D'Antonio è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della 2ª condotta medica del comune di Serre.

Il sindaco del comune di Serre è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Salerno, addì 30 novembre 1963

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(10831)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti in data 29 aprile 1963, n. 1290 e 1291, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia di cui al bando 3 dicembre 1962, n. 4075, ed è stato provveduto a dichiarare le vincitrici del concorso stesso;

Considerato che le candidate Cavallari Maria Grazia e Marina Massi hanno rinunziato alla condotta ostetrica di Arsita (condotta unica);

Ritenuto di dover dichiarare vincitrice della citata condotta la concorrente idonea a cui, secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza delle sedi, spetta il posto citato;

Considerato che tale candidata, l'ostetrica Maria Giuditta Cannita, appositamente interpellata, ha accettato il posto;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1925, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Maria Giuditta Cannita è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Arsita (condotta unica).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello del comune di Arsita.

Teramo, addì 19 novembre 1963

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(10531)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.